



**DELCHI 12 / 2021**

**12/05/2021**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente GUERRINI Massimo, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMBROGIO Paola	MACAGNO Iginò Michele	SANNA Alessio
AVERNA Eleonora	MARTINEZ Francesco	SANTANGELO Enrico
BADINI Alfonso	CONFALONIERI NICOLA Francesca	SANTIANGELI Amalia
BALENA Davide Gregorio	PASCALE Giuseppe	STRANIERO Giovanni
BENEDETTI Paolo	PENSI Debora	TAGLIAFERRI Federico
CASTIGLIONE Dorotea	POGGIO Graziella Elena	VALLINI Walter
CATANZARO Angelo	PONTE Thomas	
GRITTI Ilaria	RE Alberto	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:  
ARRIGOTTI Vittorio - GAMBA Serena Maria

Con la partecipazione del Segretario RAPIZZI Piera.

**SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO:** C. 1 - PROGETTO FESTA DI VIA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 23 MAGGIO 2021 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE DI VIA CROCETTAPIU'. APPROVAZIONE.

Il Presidente Massimo GUERRINI, di concerto con il Coordinatore della I Commissione

Permanente di Lavoro Giovanni STRANIERO, riferisce:

Le Feste di Via hanno assunto nel corso degli anni una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città attraverso lo svolgimento di iniziative organizzate sul territorio al fine di creare un rapporto diretto fra le manifestazioni e lo scopo promozionale delle stesse. Nella Circoscrizione 1, tuttavia, per molti anni non si è dato corso a iniziative di questa natura, in quanto la particolare natura del territorio, centrale rispetto ai vari aspetti della vita della Città, suggeriva di puntare piuttosto su eventi di rilievo che superassero l'interesse locale.

Un nuovo interesse per le Feste di Via si è però manifestato tra le Associazioni di Via della Circoscrizione allorché la Città di Torino, con l'intento di meglio organizzare e regolamentare tali eventi, ha predisposto uno specifico Regolamento Comunale delle Feste di Via (di seguito indicato come Regolamento Comunale n. 366), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014), costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale.

Il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità emergenti conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche, con deliberazione n. mecc. 2020 01231/016 del 3 giugno 2020 ha stabilito, per il solo anno 2020, in deroga al dettato dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 5 bis del Regolamento delle Feste di Via, n. 366 che ciascuna Circoscrizione provveda autonomamente alla calendarizzazione delle Feste di Via da attuarsi nel secondo semestre dell'anno 2020, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione. Al punto 4) del provvedimento sopra indicato il Consiglio Comunale ha inoltre disposto che lo svolgimento della Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti.

Stante la situazione pandemica in continua ed incerta evoluzione, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prorogare il regime transitorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 luglio 2020 (mecc.2020 01231/016) e pertanto con successiva deliberazione del 1 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la proroga del regime transitorio DEL 55/2021 Regolamento Comunale n. 366 "Regolamento Feste di Via" proroga regime transitorio per edizioni del primo semestre 2021. Approvazione a valere dal primo semestre dell'anno 2021.

Alla luce di quanto sopra, così come è avvenuto per il secondo semestre 2020, il sopra richiamato provvedimento ha acconsentito alle Circoscrizioni nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato di provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo gennaio-giugno 2021, confermando tra gli altri che l'effettuazione di ogni festa deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.

Il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prevedere che le Circoscrizioni, che per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato una estensione territoriale, possano autorizzare due Feste di Via per ogni domenica, una per territorio di ciascuna ex

Circoscrizione allo scopo di contribuire al rilancio delle attività commerciali, con particolare riferimento al commercio fisso che si qualifica in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali e il territorio in cui abitualmente operano.

Pertanto in via straordinaria e temporanea e in deroga al disposto di cui all'art. 1 del Regolamento n. 366 "REGOLAMENTO FESTE DI VIA", le Circoscrizioni possano autorizzare lo svolgimento di ulteriori quattro (4) Feste di Via, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nel periodo compreso tra marzo e giugno 2021, previa valutazione della Divisione competente in materia di mobilità circa la compatibilità delle modifiche alla circolazione che esse comportano.

Le suddette Feste di Via non potranno essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e dovranno prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale.

Nel caso in cui il soggetto promotore preveda la presenza di operatori commerciali su area pubblica il loro numero non potrà essere superiore al doppio delle attività economiche aderenti.

Le Associazioni di Via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via hanno manifestato l'interesse a svolgere le Feste di via, comunicando la data scelta e richiedendone l'inserimento nella programmazione del primo semestre 2021.

La realizzazione delle Feste di Via sarà subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

In armonia con il nuovo percorso normativo l'Associazione Commercianti CrocettaPiù, nella persona del Presidente sig.ra Corato Antonia C.F. 94061130012 con sede legale a Rivoli in corso de Gasperi 42/02, ha presentato in data 22 aprile 2021 con nota prot. n. 1237 (all. 1) ed il 30 aprile 2021 con successiva integrazione prot. 1321 la proposta progettuale e relativa richiesta di autorizzazione della Festa di Via denominata "Speciale CrocettaPiù" prevista per il giorno 23 maggio 2021 (all. 2).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione CrocettaPiù, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 40 esercizi di commercio in sede fissa, 80 operatori commerciali su area pubblica.

L'iniziativa dovrà prevedere l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), adesioni che a causa delle palesi criticità dovute all'attuale contesto emergenziale per il Covid-19 non sono pervenute.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1600 di cui mq. 800 commerciali e di mq. 800 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con la chiusura al traffico veicolare prevista dalle 7,30 alle 20,30 nel Corso de Gasperi tratto Corso Einaudi/Corso Rosselli:

La manifestazione si pone come obiettivo principale quello di sostenere le attività commerciali dell'area coinvolta sia in sede pubblica che in sede fissa favorendo l'affluenza di cittadini e visitatori nell'area del mercato Crocetta e in corso de Gasperi in particolare, contribuendo alla promozione del tessuto urbano interessato. Promuovere, inoltre, il territorio sia dal punto di vista culturale che commerciale grazie alla forte capacità attrattiva della manifestazione organizzata.

Alle vetrine estemporanee realizzate dai negozi di vicinato presenti sul corso si affiancheranno selezionati operatori su area pubblica per offrire ai visitatori molteplici occasioni di shopping di

qualità. L'area della Crocetta si presenterà come un tempo: privilegiata zona di passeggio, di acquisti e di intrattenimenti culturali dal forte valore attrattivo e aggregativo. In particolar modo saranno realizzate performance musicali grazie al jazz della cantante Ginger Brew e alle note dell'orchestra "La Filarmonica". Gli spettacoli si svolgeranno presso l'area vicino al civico n. 17 di Corso de Gasperi.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e sue s.m.i., con particolare riguardo alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020 e successivamente con atto n. DD 55 del 1 febbraio 2021, "proroga regime transitorio I edizione 2021, a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, con la tematica della festa come proposta in progetto e alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15/11/16 e a tutta la normativa vigente in materia.

L'Associazione di Via dovrà attenersi alle Linee Guida, parte integrante della determinazione dirigenziale della Divisione Commercio, Ufficio Manifestazioni Commerciali n. mecc. 2019 44579/016 del 14 ottobre 2019.

L'organizzatore della Festa di Via, durante la manifestazione, deve garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

Il Presidente dell'Associazione di Via "CrocettaPiù" dovrà trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 1 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa.

Gli organizzatori o soggetti facente parte dell'Associazione, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14 comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3 Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2 Regolamento n. 366).

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

Lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti.

Il progetto e la relativa documentazione è stato sottoposto a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione. La Dirigente della Circoscrizione 1 rilascerà al Presidente dell'Associazione di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando il rilascio della concessione al ricevimento delle eventuali integrazioni necessarie al completamento della istruttoria e alla sottoscrizione dell'impegno da parte del Presidente dell'Associazione di Via al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 28 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti con il D.L. 52 del 22 aprile 2021.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

La chiusura al traffico veicolare della suddetta manifestazione è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Qualora l'organizzatore presenti alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa per i motivi sopra indicati, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 1.

Tenuto conto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 366 le Associazioni di Via riconosciute dalla Circoscrizione al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via possono affidare a soggetti terzi, esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5 i rapporti economici tra le associazioni

promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non solo delegabili a terzi.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via "CrocettaPiù" nella persona del suo Presidente è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della festa di via dovrà presentare alla Circoscrizione 1 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato presentato è discusso nella riunione di I Commissione Lavoro Permanente del 27 aprile 2021.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1. di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc.

2013 05843/016), la realizzazione del progetto della Festa di Via denominata: “Speciale Crocettapiù” presentato dall’Associazione Commercianti CrocettaPiù, nella persona del Presidente sig.ra Corato Antonia, con sede in Rivoli in corso de Gasperi 42/02, C.F. 94061130012 per la manifestazione programmata per domenica 23 maggio 2021 e che interesserà il corso De Gasperi (tratto corso Einaudi/Rosselli);

2. di approvare la deroga da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall’Associazione “Crocettapiù”;
3. di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all’emergenza sanitaria indicate all’interno delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dell’8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
4. di dare atto che il Presidente dell’ Associazione di Via “Crocettapiù” è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
5. di dare atto che l’ Associazione di Via “Crocettapiù”, quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’ art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
6. di dare atto che l’ Associazione di Via “Crocettapiù”, quale promotrice della Feste di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell’organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
7. di stabilire l’obbligo affinché l’ Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
8. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata nella data del 23 maggio 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
9. di stabilire che come disposto dall’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 1 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
10. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all’emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- Il Presidente dell’ Associazione di Via, soggetto organizzatore, individuato nel dettaglio della

premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

- il soggetto organizzatore, individuato nel dettaglio della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza ( art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli



articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;

- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 1;

- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 3);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri Straniero, Balena, Re, Ambrogio.

#### IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare la proposta di deliberazione mediante appello nominale:

AMBROGIO Paola	Favorevole
AVERNA Eleonora	Favorevole
BADINI CONFALONIERI Alfonso	Favorevole
BALENA Davide	Non voto
BENEDETTI Paolo	Favorevole
CASTIGLIONE Dorotea	Favorevole
CATANZARO Angelo	Favorevole

GRITTI Ilaria	Favorevole
MACAGNO Igino	Favorevole
MARTINEZ Francesco	Favorevole
NICOLA Francesca	Favorevole
PASCALE Giuseppe	Favorevole
PENSI Debora	Favorevole
POGGIO Graziella	Favorevole
PONTE Thomas	Favorevole
RE Alberto	Non voto
SANNA Alessio	Fuori aula
SANTANGELO Enrico	Favorevole
SANTIANGELI Amalia	Favorevole
STRANIERO Giovanni	Favorevole
TAGLIAFERRI Federico	Favorevole
VALLINI Walter	Fuori aula

Al termine della votazione il Vice Presidente proclama il seguente risultato:

Non rispondono all'appello nominale i Consiglieri Sanna e Vallini (fuori aula)

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Balena e Re.

PRESENTI E VOTANTI: N. 19

VOTI FAVOREVOLI: N. 19

Per l'esito della votazione che precede

## IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

### DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto della Festa di Via denominata: "Speciale Crocettapiù" presentato dall'Associazione Commercianti CrocettaPiù, nella persona del Presidente sig.ra Corato Antonia, con sede in Rivoli in corso de Gasperi 42/02 C.F. 94061130012 per la manifestazione programmata per domenica 23 maggio 2021 e che interesserà il corso De Gasperi (tratto corso Einaudi/Rosselli);
2. di approvare la deroga da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica, richiesta

dall'Associazione "Crocetapiù";

3. di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
4. di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Crocetapiù" è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
5. di dare atto che l'Associazione di Via "Crocetapiù", quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
6. di dare atto che l'Associazione di Via "Crocetapiù", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
7. di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
8. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata nella data del 23 maggio 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
9. di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 1 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
10. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- il Presidente dell'Associazione di Via, soggetto organizzatore, individuato nel dettaglio della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale

dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

- il soggetto organizzatore, individuato nel dettaglio della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;

l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza ( art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);

- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;

- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della

manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 1;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 3);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

#### IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare l'immediata eseguibilità mediante appello nominale:

AMBROGIO Paola	Favorevole
AVERNA Eleonora	Favorevole
BADINI CONFALONIERI Alfonso	Favorevole
BALENA Davide	Non voto
BENEDETTI Paolo	Favorevole
CASTIGLIONE Dorotea	Favorevole
CATANZARO Angelo	Favorevole
GRITTI Ilaria	Favorevole
MACAGNO Iginò	Favorevole
MARTINEZ Francesco	Favorevole
NICOLA Francesca	Favorevole
PASCALE Giuseppe	Favorevole
PENSI Debora	Favorevole
POGGIO Graziella	Favorevole
PONTE Thomas	Favorevole
RE Alberto	Non voto

SANNA Alessio	Fuori aula
SANTANGELO Enrico	Favorevole
SANTIANGELI Amalia	Favorevole
STRANIERO Giovanni	Favorevole
TAGLIAFERRI Federico	Favorevole
VALLINI Walter	Fuori aula

Al termine della votazione il Vice Presidente proclama il seguente risultato:

Non rispondono all'appello nominale i Consiglieri Sanna e Vallini (fuori aula)

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Balena e Re.

PRESENTI E VOTANTI: N. 19

VOTI FAVOREVOLI: N. 19

Per l'esito della votazione che precede

## IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

### DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Massimo Guerrini

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Piera Rapizzi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. DELCI1-12-2021-All\_1-Allegato\_VIE\_festa\_di\_via\_crocetapiù.pdf



2. DELCI1-12-2021-All\_2-all\_2integrazione\_Crocetapiù .pdf



3. DELCI1-12-2021-All\_3-all\_1progetto\_CROCETTA\_edizonespeciale\_23\_MAGGIO\_2021\_(1).pdf

